



ORDINANZA PRESIDENZIALE n. 5 del 08 FEBBRAIO 2022

OGGETTO: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.-

IL PRESIDENTE

- VISTO** il D.P.C.M. n. 97 del 06/05/05, recante “Approvazione del nuovo Statuto dell’Associazione Italiana della Croce Rossa” (G.U. n. 131 del 08 giugno 2005);
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 178 del 28/09/2013 di riorganizzazione dell’Associazione Italiana di Croce Rossa, a norma dell’art. 2 della Legge 4 novembre 2010 n. 183
- VISTO** l’art. 1-bis, comma 1, del decreto legislativi 178/2012 e successive modifiche, che prevede che i Comitati Locali e provinciali ad eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano, assumono alla data del 1 gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato;
- VISTA** la Determina Presidenziale n. 24 del 13/12/2019 del Presidente Regionale CRI Calabria con la quale sono state indette le elezioni per la carica di Presidente nei Comitati Locali, Regionali e province autonome, nonché per la carica di Presidente e Vice Presidente Nazionali;
- CONSIDERATO** il risultato delle elezioni svoltesi in data 16/02/2020 presso il Comitato di Catanzaro;
- PRESO ATTO** del verbale del seggio elettorale del Comitato CRI di Catanzaro datato 16/02/2020 di proclamazione del Presidente del Comitato CRI di Catanzaro e del Consiglio Direttivo;
- VISTO** il provvedimento datato 24/02/2020 dell’Ufficio elettorale Regionale CRI Calabria con il quale vengono convalidate le elezioni e proclamato presidente del Comitato di Catanzaro il Volontario CRI Salvatore MAIOLO;
- VISTO** il verbale dell’adunanza del CDL n. 01 del 12 marzo 2020 relativo all’insediamento del Presidente del Comitato di Catanzaro della Croce Rossa Italiana e del suo Consiglio Direttivo;
- VISTO** il Regolamento sull’Organizzazione, le attività la formazione e l’ordinamento dei volontari della Croce Rossa Italiana, revisione n. 6 del 18/10/20219 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 e s.m.i. recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico



e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” pubblicato su GURI - Serie Generale n.226 del 21-09-2021)

VISTO

il Decreto Legge 8 ottobre 2021, n. 139 e s.m.i. recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali” pubblicato su GURI - Serie Generale n.241 del 08-10-2021);

CONSIDERATO

che a decorrere dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, viene esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni, l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, per l’accesso al luogo di lavoro, la certificazione verde COVID-19 (cosiddetto “green pass”), escludendo da tale obbligo i soli soggetti esentati dalla campagna vaccinale per motivi sanitari e che l’obbligo si applica anche ai i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni, subordinando l’accesso ai luoghi della cultura alle seguenti condizioni:

- completamento del ciclo vaccinale (monodose o bidose) per i successivi nove mesi;
- somministrazione della prima dose di vaccino dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il compimento del ciclo vaccinale;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo nelle 48 ore precedenti;
- avvenuta guarigione da COVID-19 nei sei mesi precedenti;

CONSIDERATO CHE

la Conferenza Unificata ha dato il 07/10/2021 parere favorevole al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulle modalità organizzative per il rientro in presenza di tutti i lavoratori pubblici e alle linee guida Funzione Pubblica - Salute sui meccanismi di controllo e verifica del green pass nelle amministrazioni.

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 12/10/2021 che adotta le linee guida di cui all’articolo 1, comma 5, del predetto Decreto Legge n. 127 del 2021, per l’omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19;

CONSIDERATO CHE

le citate linee guida Funzione Pubblica - Salute per la verifica del

www.cri.it

**Un'Italia
che aiuta**



TENUTO CONTO	possesto della certificazione verde, approvate con DPCM 12/10/2021, stabiliscono che ciascuna amministrazione è autonoma nell'organizzare i controlli;
IN APPLICAZIONE	del Regolamento europeo n. 679/2016, di seguito "Regolamento" o "GDPR";
CONSTATATA	della nota Prot. 2021/40183/CN/U/17.09.2021 recante "aggiornamenti politica vaccinale operatori CRI" del Presidente Nazionale CRI ed in particolare di quanto enunciato ai suoi punti 1, 2 e 3 e s.m.i.;
TENUTO CONTO	la necessità di provvedere immediatamente alla sostituzione dell'addetto alla verifica del possesso da parte del personale <u>CRI volontario e/o dipendente, nonché del personale non ad essi assimilabili tra cui tirocinanti, collaboratori o figure esterne</u> , della certificazione verde (GREEN PASS) tramite l'applicazione mobile "VerificaC-19" della Piattaforma Nazionale del Ministero della Salute, nonché la validità e l'integrità della certificazione stessa risultante dalla scansione del codice QR;
CON I POTERI DELEGATI	della nomina a Responsabile dell'Ufficio Sanitario e Sicurezza del Comitato di Catanzaro della Dott. Nicola MAZZUCA, giusta OP n. 4 del 08/02/2022;
	di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 ed accertate le specifiche competenze del nominativo oggetto di delega con il presente provvedimento,

INCARICA

per tutto quanto indicato in premessa, il Dott. Nicola MAZZUCA, in essere Responsabile dell'Ufficio Sanitario e Sicurezza del Comitato di Catanzaro, quale soggetto autorizzato, a partire dalla data del presente provvedimento, ad effettuare, al momento dell'accesso alle strutture ove debbano prestare attività di lavoro o volontario, i controlli atti a verificare il possesso da parte del personale CRI volontario e/o dipendente, nonché del personale non ad essi assimilabili tra cui tirocinanti, collaboratori o figure esterne, della certificazione verde (GREEN PASS) tramite l'applicazione mobile "VerificaC-19" della Piattaforma Nazionale del Ministero della Salute, nonché la validità e l'integrità della certificazione stessa risultante dalla scansione del codice QR.

Lo stesso ha facoltà di individuare ulteriore personale CRI nella misura massima di 2 unità per U.T. afferente a questo Comitato, personale a cui delegare l'incarico in caso di sua assenza, trasmettendo i nominativi allo scrivente entro e non oltre 5 giorni dalla notifica della presente, nominativi che avranno uguale oneri e responsabilità della persona incaricata col presente atto, ferme restando le responsabilità amministrative, regolamentari, civili e penali della stessa.

Ai sensi della normativa vigente, il personale CRI che non risulta in possesso della certificazione verde COVID-19 non potrà accedere al luogo di attività/servizio e sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza ovvero ulteriore comunicazione del Presidente Nazionale dell'Associazione



della Croce Rossa Italiana ovvero emanazione di norma nazionale governativa, con valutazione di conseguenze disciplinari interne qualora previste, nel rispetto della legislazione nazionale che non li prevede, e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro qualora instaurato. Per il personale dipendente, qualora presente, per i giorni di assenza ingiustificata, si applica la normativa nazionale all'uopo emanata.

Laddove l'accertamento del possesso della certificazione verde non avvenga all'atto dell'accesso al luogo di servizio/attività, con le direttive di cui sopra il personale designato, con cadenza giornaliera, provvederà a verificare il possesso del *green pass* del proprio personale in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa (art. 1 comma 2 linee guida DPCM 12/10/2021 e s.m.i.).

In virtù del Decreto Legge 21 Settembre 2021, n. 127 e s.m.i., nei suoi articoli e commi di seguito richiamati, l'accesso del personale ai luoghi di servizio/attività in violazione degli obblighi previsti e richiamati dal presente atto, è punito con la sanzione di cui al comma 8, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza; in caso di violazione delle disposizioni concernenti le verifiche di cui al comma 4 del predetto Decreto, di mancata adozione da parte del datore di lavoro ovvero del Presidente delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7 da parte dei dipendenti, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, cui i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono gli atti relativi alla violazione; le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono alle attività dell'art. 9-quinquies con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

RAMMENTA

inoltre che:

- 1) il Green Pass avrà validità diversa a seconda dell'evento sottoelencato, fatta salvo ogni eventuale successiva modifica governativa in materia:
 - a) dopo la terza dose la Certificazione Verde resta valida **senza limiti** di durata a partire dalla somministrazione del **booster**;
 - b) dopo guarigione e vaccino (regolate dall'*articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge 52/2021, come modificato dal dl 5/2022*):

1. chi diventa positivo al Covid oltre il 14esimo giorno dalla prima dose, ottiene un Green Pass valido sei mesi dall'avvenuta guarigione;
 2. chi si ammala dopo la seconda o terza dose, ottiene un Green Pass senza scadenza, equiparato a quello da terza dose.
- c) Caso per caso, coordinando le nuove regole con quelle precedenti (decreto 52/2021) sulla validità del green pass, risultano vigenti le seguenti norme.
1. Green Pass dopo la prima dose: valido da 14 giorni dopo la somministrazione e fino al termine del ciclo vaccinale.
 2. Green Pass dopo il ciclo vaccinale: validità sei mesi dall'ultima somministrazione.
 3. Green Pass da guarigione: per non vaccinati o per chi ha una dose da almeno 14 giorni: dura sei mesi.
 4. Green Pass da guarigione dopo ciclo vaccinale: sia che siano state fatte solo le prime due somministrazioni (o l'unica con J&J), sia che sia stata somministrata anche la dose booster, non ha scadenza.
 5. Green Pass dopo terza dose: senza scadenza.
 6. Green Pass Base (con tampone antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore).
- 2) Oltre al personale dipendente e non dipendente quali volontari, tirocinanti e collaboratori, **qualunque altro soggetto che intenda entrare in un ufficio pubblico o ad esso assimilato, compresi gli utenti**, ai sensi Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, art. 3, punto c), **dovrà essere munito di green pass**. Sono inclusi nell'obbligo, dunque, i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali, come pure qualsiasi lavoratore che si rechi in un ufficio per svolgere un'attività propria o per conto del suo datore di lavoro (gli addetti alla manutenzione, i baristi all'interno degli spacci, i fornitori, i corrieri ecc.).
- 3) Non sono consentite deroghe.
- 4) Dall'obbligo di green pass sono esclusi soltanto gli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute in attesa di aggiornamento della piattaforma di verifica come da indicazione governativa.
- 5) Il possesso del green pass non fa venire meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione a cui è tenuto chi dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena.



Si precisa che, ai sensi di quanto disposto all'art 1 comma 1 dalle linee guida allegate al DPCM 12/10/2021, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del Decreto Legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda alle linee guida approvate con DPCM 12/10/2021, nonché alla nota prot. 2021/40183/CN/U/17.09.2021 e s.m.i. recante "aggiornamenti politica vaccinale operatori CRI" del Presidente Nazionale CRI ed in particolare di quanto enunciato ai suoi punti 1, 2 e 3, cui il personale designato dovrà allinearsi ed attenersi scrupolosamente per l'osservanza delle disposizioni, indicazioni e procedure operative ivi indicate.

Restano in vigore le direttive di cui al Provvedimento n. 16 del 14/10/2021 dello scrivente, aggiornate al contenuto del presente atto

Resta ferma ogni altra disposizione in materia già emanata, che non sia in contraddizione o superata dalla presente.

La presente determinazione verrà trasmessa al Comitato Regionale CRI Calabria per i provvedimenti di competenza e superiore inoltre e, per opportuna conoscenza, alle Unità Territoriali CRI interessate, ai Corpi Ausiliari in sede per quanto di loro competenza per soci loro afferenti.

A norma della regolamentazione vigente, la presente determinazione è conservata al protocollo del Comitato CRI di Catanzaro da tenersi in conformità alla corrente normativa nonché oggetto di ratifica alla prima seduta di Consiglio Direttivo CRI Catanzaro.

Il presente provvedimento ha effetto immediato.

Il presente provvedimento sia comunicato al diretto interessato tramite email ed affisso all'albo del Comitato CRI di Catanzaro.


IL PRESIDENTE
(Salvatore Maiolo)